



Bruxelles, 7.11.2012
COM(2012) 644 final

2012/0306 (NLE)

Embargo unlimited

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione europea su una proposta di decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in merito all'attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE da parte della Repubblica moldova

RELAZIONE

Con decisione del proprio Consiglio ministeriale in data 6 ottobre 2011 (D/2011/02/MC-EnC) le parti contraenti della Comunità dell'energia si sono impegnate ad attuare la direttiva 2009/73/CE entro il 1° gennaio 2015 (articolo 3 della decisione). A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione, le parti contraenti della Comunità dell'energia sono tenute ad attuare l'articolo 9 della direttiva entro il 1° giugno 2016.

Durante la riunione del Consiglio ministeriale svoltasi a Budva (Montenegro) il 18 ottobre 2012, la Repubblica moldova ha chiesto formalmente di poter beneficiare di una proroga fino al 1° gennaio 2020 per attuare le disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

In data 23 ottobre 2012 la Commissione europea ha adottato una decisione che stabilisce la posizione della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in merito all'attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE da parte della Repubblica moldova (C(2012) 7409).

Come concordato durante il Consiglio ministeriale di Budva, la presidenza del Consiglio ministeriale presenterà la proposta della Commissione ai membri del Consiglio ministeriale per corrispondenza onde giungere a una decisione.

La proposta della Commissione si basa sull'articolo 24 del trattato sulla Comunità dell'energia, il quale prevede che quest'ultima adotti misure destinate ad adeguare l'acquis comunitario di cui al titolo II del trattato, tenendo conto sia dell'assetto istituzionale del trattato che della situazione specifica di ciascuna delle parti contraenti.

La Moldova ha aderito alla Comunità dell'energia nel 2010 e, contrariamente alla parti contraenti fondatrici, ha un'esperienza limitata nell'attuazione dell'acquis energetico adottato dalla Comunità dell'energia. La struttura del mercato del gas della Repubblica moldova presenta caratteristiche uniche, come ad esempio il significativo ruolo del gas nella produzione interna di energia elettrica (90%) o la quota rappresentata dal consumo del settore residenziale rispetto alla domanda nazionale di gas (30%). Tuttavia, la Moldova non dispone di una produzione interna di gas e dipende al 100% dalle importazioni provenienti da un unico fornitore, il quale è anche il proprietario di maggioranza della rete di trasmissione del gas del paese. La Moldova non dispone di impianti per lo stoccaggio del gas, dell'accesso agli impianti di GNL e di punti di entrata da altri Stati membri dell'UE o dalle parti contraenti, eccetto l'Ucraina. L'attuazione delle disposizioni in materia di separazione risulta particolarmente difficile in Moldova, poiché il suo sistema di trasmissione del gas è situato in parte in un territorio caratterizzato da un conflitto di sovranità ancora irrisolto. Tutte queste circostanze rendono il mercato del gas della Moldova particolarmente vulnerabile in termini di sicurezza dell'approvvigionamento.

Alla luce delle caratteristiche uniche del suo mercato del gas, la scadenza per l'attuazione delle disposizioni in materia di separazione nel settore del gas previste all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione D/2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale non sembra appropriata per la Repubblica moldova.

Occorre quindi concedere alla Moldova una proroga del termine di attuazione, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE e in base alla disponibilità di altre fonti di approvvigionamento di gas.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione europea su una proposta di decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in merito all'attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE da parte della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la proposta della Commissione europea,

DECIDE:

Articolo unico

L'Unione europea approva la decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, la quale afferma che:

in deroga all'articolo 8 della decisione D/2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, la data indicata nella direttiva 2009/73/CE per quanto concerne la Repubblica moldova sarà così modificata:

- all'articolo 9, paragrafo 1, anziché “3 marzo 2012” leggasi “1° gennaio 2020”.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*